

ACCORDO PUBBLICO EX ART.15 L.7/8/1990 N.241

TRA

Il **Comune di Pelago** con sede in Pelago (Firenze) C.F. e P.I. 01369050487 in seguito indicato "Comune", rappresentato dal Geom. Alessandro Pratesi in qualità di Responsabile del Servizio Assetto del Territorio,

E

il **Dipartimento di Architettura** dell'Università degli Studi di Firenze, C.F. e P.I. 01279680480, in seguito indicato "Dipartimento", rappresentato dal Prof. Saverio Mecca in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art.5, commi 2 e 3 e art. 36 comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino emanato con Decreto rettorale n. 35026 (405) del 08 maggio 2014.

PREMESSO CHE

- nel 2018 il prof. Alessandro Merlo del Dipartimento ha predisposto, assieme al Comune di Pelago, il Progetto denominato "Ghibertiana", riguardante l'istituzione del "Centro di Interpretazione del Territorio della Valdisieve" e del "Centro del Documentazione su Lorenzo Ghiberti",
- tale progetto è risultato vincitore del bando della Fondazione CARIFI "Bando Ricerca Scientifica 2019" presentato dal prof. Alessandro Merlo del DIDA,
- nel 2019 il Comune ha partecipato al bando della Fondazione CARIFI "Spazi Attivi" con il progetto "Ghibertiana", risultando ammesso a finanziamento (il DIDA è formalmente partner del Comune nonché co-finanziatore)

E CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge,
- L'Università degli Studi di Firenze, per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori dello Statuto, può accettare finanziamenti e contributi per attività di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Università, da istituzioni internazionali e da privati (art. 8 c. 3 Statuto UniFI),
- Il Dipartimento, attraverso il CHMLab diretto dal prof. Alessandro Merlo, continua ad operare assieme al Comune per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto "Ghibertiana",

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte essenziale e integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell’Accordo

Il Dipartimento e il Comune si impegnano reciprocamente a condurre le ricerche e le attività previste nel progetto “Ghibertiana” e ad ottemperare a quanto contemplato nei Bandi ai quali hanno preso parte (o prenderanno parte nel periodo di vigenza del presente accordo) in qualità di promotori o partner.

Art. 3 - Responsabili dell’accordo

Il Responsabile scientifico della ricerca per il Dipartimento è il Prof. Alessandro Merlo, che disporrà dei mezzi e del personale del Dipartimento stesso.
Per il Comune la Responsabile della ricerca è la dott.ssa Giulia Rimini, vicesindaco del Comune con specifico mandato al progetto “Ghibertiana”,

Art. 4 - Durata dell’accordo

L’accordo avrà la durata di 1 anno, con decorrenza dalla data di stipula del presente atto e termine nel dicembre 2021 salvo anticipato esaurimento dell’attività per completamento della stessa o concorde interruzione delle attività che vi sottendono.
Il presente atto potrà anche essere rinnovato previo scambio formale fra le parti.

Art. 5 - Contributo alle spese e modalità di erogazione

Per ciò che concerne gli studi che il Dipartimento condurrà all’interno del progetto “Ghibertiana”, configurabili come attività di ricerca ricomprese nell’attività istituzionale svolta dal Dipartimento, il Comune corrisponderà al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze gli importi di volta in volta concordati a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la ricerca.

Il Comune di Pelago corrisponderà al Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze l’importo di €. 12.000,00 (Dodicimila/00 euro), a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per la ricerca, da corrispondersi in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.

Dato che la ricerca è svolta congiuntamente da tutte le parti coinvolte non sussiste correlazione tra l’attività di ricerca eseguita e le elargizioni di denaro.

I contributi non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari e, di conseguenza, preso atto delle finalità istituzionali dell’accordo e poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborsi nell’ambito di accordo di cooperazione fra due soggetti pubblici, le operazioni sono considerate fuori campo IVA, ai sensi dell’art. 1 e 4, del DPR 633/72, e pertanto non è prevista emissione di fattura.

La liquidazione dei contributi avverrà in una unica soluzione a seguito di richiesta di pagamento.

I versamenti dovranno essere effettuati tramite: girofondo Banca d'Italia n. di contabilità speciale n. 36739

Università degli Studi di Firenze

IT05D0100003245311300036739

specificando nella causale: **cod. 058501 DIDA**

Art. 6 – Utilizzo dei risultati della ricerca

Il Comune e il Dipartimento si impegnano ad utilizzare dati, elaborati e materiali documentari vari relativi alla ricerca in oggetto in maniera congiunta e concordata preventivamente tra i soggetti della collaborazione.

Art. 7 - Modalità e tempistiche connesse a Emergenza COVID

Considerato l'attuale periodo di emergenza per il coronavirus, i firmatari concordano che le modalità di svolgimento dei lavori e servizi e le relative tempistiche saranno adeguate alle norme di legge in vigore e quelle sopravvenute in perfetto accordo fra i sottoscrittenti il presente atto. Resta inteso che ogni adeguamento che si potrebbe rendere necessario non modificherà il presente accordo per la parte economica ma esclusivamente sulle modalità e tempistiche dello svolgimento più adeguate e convenienti per entrambi i sottoscrittenti.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi

Ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 2010 e s.m. si dichiara che l'Università degli Studi di Firenze è inserita nella contabilità speciale in Banca d'Italia come indicato al comma 3 del punto precedente.

Art. 9 - Mobilità del personale fra le parti

Salvo i casi di dolo o colpa grave, le parti sono rispettivamente sollevate da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale durante la permanenza presso i rispettivi locali.

Il Dipartimento esonera comunque e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare dal Dipartimento nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente del Dipartimento stesso.

Art. 10 - Stipula, imposte e tasse

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al D.P.R. 131/1986 e s.m. a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 11 - Controversie

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 12 - Recesso

Le parti possono recedere dal contratto nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

Art. 13 - Codice Comportamento

Le Parti dichiarano di conoscere ed impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 Aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 14 - Trattamento dati personali

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente contratto, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio al fine di adempiere a tutti gli obblighi di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno delle strutture di entrambi le Parti per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici.

L'informativa completa dell'Università di Firenze sulla protezione dei dati personali degli operatori economici relativi al presente contratto è disponibile al seguente link https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_TERZI.pdf

L'informativa completa del Comune sulla protezione dei dati personali degli operatori relativi al presente contratto è al seguente link <https://www.comune.pelago.fi.it/privacy>.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Titolari del trattamento sono l'Università degli Studi di Firenze e il Comune di Pelago. Referenti per la protezione dei dati sono il Direttore del Dipartimento per l'Università e il Sindaco per il Comune di Pelago.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Pelago
(Il Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio geom. Alessandro Pratesi)

.....

Pelago, lì

Per il Dipartimento di Architettura
(Il Direttore prof. Saverio Mecca)

.....

Firenze, lì

Per presa visione
Il Responsabile della ricerca
prof. Alessandro Merlo

.....